

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1534-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 20 novembre 2001

(Relatore: **CARRARA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**BERLUSCONI**)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(**FRATTINI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(**MARTINO**)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(**MORATTI**)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(**LA LOGGIA**)

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo
e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

Presentato il 6 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge approvato dalla Commissione affari costituzionali in sede referente è volto a conferire al Governo talune deleghe, già attribuite durante la scorsa legislatura, attinenti la modifica delle strutture del Governo medesimo (articoli 1, 2 e 3) il riordino degli emolumenti di natura assistenziale (articolo 4), la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico (articolo 5), l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 6) nonché il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore (articolo 7).

Le ragioni giustificative del conferimento di ciascuna delega sono, evidentemente, di diversa natura, in ragione della diversità della materia oggetto delle deleghe medesime, ma sono comunque individuabili alcune esigenze di fondo comuni che sottostanno a tale conferimento.

In merito alle deleghe concernenti le strutture di governo, va ricordato che queste ultime sono state modificate con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 — il quale ha previsto la riduzione dei Ministeri ed il loro conseguente accorpamento — che ha ricevuto attuazione con successivi decreti di organizzazione dei dicasteri medesimi. In sede di prima applicazione della nuova normativa, che è entrata in vigore all'inizio della XIV legislatura, si sono verificati alcuni problemi legati, oltre che alle consuete difficoltà di adattamento delle strutture alle nuove modalità organizzative, anche, a volte, alla non del tutto esauriente disciplina di dettaglio delle modalità concrete con le quali si sarebbe dovuto procedere al trasferimento di settori di attività — e delle relative strutture operative — da un'amministrazione ad un'altra. È emersa, per-

tanto, l'esigenza di apportare a questo assetto normativo tutte le modifiche che risultino necessarie per adeguarlo alle specifiche esigenze delle amministrazioni emerse nel corso del periodo di transizione da un assetto all'altro.

Si tratta di un intervento peraltro già avviato all'inizio della legislatura con il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha previsto la costituzione del Ministero delle comunicazioni e del Ministero della sanità, i quali, nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 300 del 1999 confluivano, rispettivamente, nel Ministero delle attività produttive e nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché con il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che ha definito una diversa organizzazione, rispetto a quella delineata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, per il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.

La delega recata dall'articolo 1 del disegno di legge consente, in particolare, al Governo di apportare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, tutte le modifiche e le correzioni che risultino necessarie ad adeguare le norme dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 59 del 1997 (legge « Bassanini ») alle specifiche e concrete esigenze, peraltro non del tutto prevedibili *ex ante*, delle amministrazioni così come sono emerse sino ad oggi. D'altro canto, la delega consente, altresì, di modificare le strutture di governo secondo gli schemi che si ritengono più idonei allo svolgimento delle funzioni amministrative tipiche di ciascun Ministero.

La norma prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo si attenga ai

principi e ai criteri direttivi già contenuti negli articoli 12, 14 e 18 della legge n. 59 del 1997. I decreti legislativi correttivi e modificativi saranno emanati previo parere della Commissione bicamerale istituita dall'articolo 5 della legge n. 59 del 1997 e, quindi, con la procedura già prevista dalla medesima legge.

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede, infine, che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, possa con proprio decreto differire o articolare nel tempo specifici adempimenti od atti correlati ai procedimenti di accorpamento e di riorganizzazione dei ministeri, quando ciò sia ritenuto necessario al fine di rendere tali processi maggiormente rispondenti alla concreta realtà operativa delle amministrazioni.

La disposizione è, quindi, strumentale ad una migliore attuazione dei processi di accorpamento, considerato che, anche in conseguenza di alcuni concreti problemi sorti in sede di prima applicazione dei provvedimenti di fusione, è necessario disporre opportune correzioni alla disciplina di dettaglio per rendere effettivamente operativi gli accorpamenti dei ministeri.

L'articolo 2, introdotto dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, reca alcune disposizioni transitorie per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei vice ministri, che saranno applicabili sino all'adeguamento dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei diversi ministeri alle disposizioni della legge 26 marzo 2001, n. 81, che ha appunto istituito la figura dei vice ministri.

In particolare si è previsto che a ciascun vice ministro sia assegnato, nell'ambito del contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun ministero, e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un contingente di personale pari al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. All'interno di tale contingente di personale il vice ministro nomina un capo della segreteria, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonché, qualora lo ritenga necessario in ragione delle peculiari funzioni a lui delegate, un responsabile per gli affari internazionali.

Resta ovviamente salvo il diritto del vice ministro di avvalersi del complesso degli uffici di diretta collaborazione per l'esercizio delle funzioni delegate. Per garantire un migliore coordinamento di tali funzioni si è previsto che, nell'ambito del contingente di personale assegnato, il vice ministro, d'intesa con il ministro, possa nominare un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione nonché un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

Nel contesto del quadro generale delineato in riferimento all'articolo 1, si inserisce anche la delega recata dall'articolo 3 per la riforma delle strutture della Difesa; essa costituisce un intervento di razionalizzazione organizzativa ed amministrativa collegata alla riduzione degli effettivi delle Forze armate prevista dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, che non può non riverberarsi anche sui relativi apparati di supporto. La citata norma ha statuito infatti l'impiego del personale militare in mansioni ed incarichi spiccatamente operativi, prevedendone la sostituzione con personale civile e con imprese private « di servizi » per lo svolgimento di attività di natura non operativa. La riduzione degli effettivi delle Forze armate comporta, quindi, sia una riorganizzazione delle strutture, centrale e periferica, sia una diversa configurazione sul territorio nazionale delle componenti operative e di sostegno.

In tale ottica, la riorganizzazione non può afferire alla sola area tecnico-operativa, ma dovrà necessariamente estendersi alle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. In entrambe sarà necessario prevedere prioritariamente l'impiego di personale civile e il « recupero » di quello militare da destinare ad incarichi operativi. Si tratta, dunque, anche in questo caso, di una norma ordinamentale che concorre alla ridefinizione, in chiave di razionalizzazione, di modernizzazione e di adeguamento al nuovo assetto delle Forze armate delle strutture amministrative funzionali alla gestione dei corpi militari.

Il comma 2, che è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, al fine

di adeguarlo al parere espresso dalla Commissione difesa, fissa i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, mentre per quanto attiene al procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, si segnala che non è stato previsto il parere della Commissione istituita dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in ragione della specificità della materia e dell'atipicità degli ordinamenti militari oggetto della delega, che rende preferibile prevedere il parere sugli schemi di decreto di organi con competenza specialistica, quali, appunto, le competenti Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento.

L'articolo 4 consente al Governo di esercitare una delega, già prevista da una precedente disposizione legislativa — l'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328 — e non esercitata dal precedente esecutivo nei termini prescritti. Tale delega concerne il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, ed è diretta alla ridefinizione del sistema di classificazione delle indennità e degli assegni spettanti e delle modalità ed i requisiti per la concessione degli stessi.

Si tratta di una riforma particolarmente attesa e delicata, e per questo si è ritenuto necessario riaprire i termini della delega, mantenendo invariati i principi e criteri direttivi stabiliti nella precedente legge di delega; ad essi è stata apportata un'unica integrazione, suggerita nel parere espresso sul testo dalla Commissione affari sociali, concernente il riferimento alla legge 3 aprile 2001, n. 138, in materia di classificazione degli emolumenti riservati ai soggetti affetti da menomazioni visive, non ancora vigente al momento di approvazione della precedente delega.

Con l'articolo 5 si conferisce al governo la potestà di emanare decreti legislativi modificativi o correttivi di quelli già emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la riforma degli organi della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico. La delega è già stata esercitata dal Governo durante la scorsa legislatura, con l'emanazione del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Tuttavia, l'esigenza di una complessiva riconsiderazione della materia oggetto del

decreto legislativo, rende necessario riaprire i termini della delega di cui al citato articolo 21, onde consentire una più ampia ed attenta riflessione sul tema degli organi collegiali della scuola, pur mantenendo inalterati i principi e criteri direttivi già stabiliti.

L'articolo 6 contiene una delega al Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia. Si tratta, anche in questo caso, di una delega già prevista e non esercitata nei termini prescritti. La necessità della nuova delega deriva, fra l'altro, dalla esigenza di armonizzazione il termine inizialmente previsto per il suo esercizio (120 giorni dall'entrata in vigore della legge) con quello, più lungo, previsto dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge (sei mesi) relativo all'istituzione del Comitato istituzionale paritetico, il cui parere è obbligatorio ai fini dell'esercizio della delega. Oltre alla necessità di rimediare a questa disarmonia dei termini, altre ragioni inducono comunque a considerare opportuna e necessaria la riproposizione della delega contenuta nell'articolo 6 della legge n. 38 del 2001.

L'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia richiede un'analisi particolarmente attenta della natura e della origine delle norme medesime. Esse sono infatti numerosissime e di oggetto assai vario, essendo individuabili in un arco temporale che dalla fine della seconda guerra mondiale giunge fino ai giorni nostri. Secondo la previsione dell'articolo 28, comma 1, della legge n. 38 del 2001, sono infatti da ritenersi vigenti, oltre alle norme direttamente emanate dal Parlamento, anche quelle recepite nell'ordinamento italiano a seguito di accordi internazionali, e specificamente le misure adottate in attuazione dello Statuto speciale allegato al Memorandum di intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del Trattato di Osimo tra l'Italia e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia — oggi per successione la Repubblica di Slovenia — ratificato ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73; alcune di dette misure furono a suo tempo adottate con ordi-

nanze emesse dal Governo militare alleato a Trieste.

Ne deriva che l'emanazione del decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia presuppone una attività di raccolta delle norme, di corretta valutazione della relativa vigenza e di coordinamento delle medesime, necessariamente lunga e complessa, in considerazione soprattutto della delicatezza della materia. Per l'espletamento di tale complessa attività, la durata originaria della delega — il cui termine, come si è detto, è ormai scaduto — appare inadeguata, e per tale motivo si propone di fissare una nuova scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 7, introdotto dalla Commissione, delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di beni culturali e ambientali,

spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore. La delega, la cui stesura finale tiene conto delle osservazioni formulate dalla Commissione cultura, è finalizzata a riordinare settori normativi particolarmente caratterizzati da fenomeni di stratificazione delle norme e dovrà essere esercitata tenendo conto delle esigenze di adeguamento dell'attuale assetto normativo alla ripartizione delle competenze stabilite dal nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione nonché alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali.

Concludendo, si intende ribadire la particolare urgenza del provvedimento, da ricondurre all'incidenza negativa che hanno sul funzionamento dell'apparato amministrativo l'incertezza e l'inadeguatezza di alcuni aspetti dell'attuale assetto organizzativo.

Nuccio CARRARA, *Relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1534,

constatata la forte disomogeneità delle previsioni contenute nel disegno di legge in esame accomunate, ad eccezione dell'articolo 1-*bis*, dal fatto di rinnovare o conferire deleghe legislative;

rilevato che il titolo non risulta descrittivo del contenuto articolato e diversificato del disegno di legge;

rilevato che il disegno di legge non risulta corredato né dalla relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né da quella sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

agli articoli 1 e 4, nei rispettivi commi 1, si sopprima la parola « anche » al fine di non ingenerare dubbi sulla portata della disposizione di delega: l'utilizzo della parola « anche », infatti, autorizza diverse interpretazioni: la prima secondo la quale le deleghe già conferite, e attuate, sono rinnovate nella loro interezza; la seconda secondo la quale il governo è delegato all'emanazione di decreti legislativi contenenti solo disposizioni correttive o modificative dei decreti legislativi già emanati;

agli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, si sostituisca la parola « provvedimenti » con la parola « decreti legislativi », posto che, altrimenti, la norma potrebbe essere interpretata come una generica autorizzazione al Governo a procedere, con gli emanandi decreti legislativi, a legificazioni o rilegificazioni di materie attualmente disciplinate da regolamenti. Peraltro per procedere alla modifica delle norme di rango sub-primario, il Governo non necessita di autorizzazione legislativa;

all'articolo 2, nella rubrica e al comma 1, la parola « Difesa » sia sostituita dalle seguenti parole « Ministero della difesa »; sempre al comma 1 le parole « ordinamenti militari » siano sostituite dalle seguenti « ordinamenti della difesa »;

all'articolo 2, comma 4, si riformuli la disposizione ai sensi di quanto previsto dal punto 2, lettera g), della circolare dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri sulla

formulazione tecnica dei testi legislativi dell'aprile 2001, secondo la quale « le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente (salva l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un organismo bicamerale) e prevedono la trasmissione dell'atto 'al Parlamento' »;

all'articolo 3, si chiarisca più puntualmente l'ambito della delega legislativa conferita al Governo per il riordino degli emolumenti per i soggetti invalidi, ciechi e sordomuti;

all'articolo 5-*bis*, la rubrica sia adeguata al contenuto dell'articolo, che riguarda il riassetto non solo dei beni culturali e ambientali, ma anche delle materie indicate alle lettere da *b*) a *e*) del comma 1; la disposizione contenuta nel medesimo articolo, inoltre, dovrebbe essere modificata al fine di determinare in modo più compiuto tanto l'oggetto quanto i principi e criteri direttivi.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1-*bis*, la disposizione introdotta comporta, sebbene in via transitoria, la rilegificazione di una materia riservata alla fonte regolamentare;

all'articolo 5-*bis*, comma 1, dovrebbe chiarirsi se l'espresso riferimento al riassetto e alla codificazione delle « disposizioni legislative e regolamentari » vigenti prefiguri l'emanazione di un testo unico misto, oppure se si intenda espressamente consentire che i decreti legislativi ivi previsti legifichino o rilegifichino la disciplina attualmente contenuta in fonti secondarie;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità, anche in funzione di meglio definire e precisare l'oggetto e l'ampiezza della delega legislativa conferita, di indicare i principali atti normativi che disciplinano i settori oggetto dell'intervento e che possono essere modificati in seguito all'esercizio della delega da parte del Governo;

all'articolo 2, comma 1, dovrebbe valutarsi se l'inciso « anche al fine di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331 » non sia da collocare più opportunamente tra i principi e i criteri direttivi di cui al comma 2;

all'articolo 2, comma 2, dovrebbe valutarsi la congruità tra i principi e i criteri per l'esercizio della delega, che attengono principalmente ai profili funzionali, e l'oggetto della stessa che, al comma 1, è individuato nella organizzazione;

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

le previsioni volte al riordinamento della normativa vigente siano vagliate anche alla luce del principio di coerenza e non contraddittorietà delle opzioni e degli strumenti volti a tale scopo; in caso contrario la proliferazione nei singoli interventi legislativi di strumenti di riordinamento, non adeguatamente coordinati, rischia di aumentare il grado di complessità della normativa rendendo l'accesso alle norme da parte dell'utente più faticoso e difficile.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge C. 1534 ed in particolare, per quanto di competenza, l'articolo 2;

rilevato che:

tale articolo reca una delega per la riorganizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, allo scopo di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, poi attuata dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che ha sospeso la leva ed ha istituito il servizio militare volontario, ridimensionando altresì la consistenza numerica complessiva degli effettivi delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;

tale delega è costruita sulla base di una serie di principi e criteri direttivi di portata così ampia da consentire una sostanziale nuova riforma di quella compiuta nell'arco della precedente legislatura;

in particolare, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, sarebbero interessati dalla riforma i seguenti provvedimenti, già esaminati dalla Commissione Difesa:

legge 18 febbraio 1997, n. 25, poi attuata con d.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556, modificato con d.P.R. 21 marzo 2001, n. 172, in materia di vertici militari;

decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, poi modificato dal decreto legislativo 27 giugno 2001, n. 214;

decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, per la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della Difesa, fatto salvo dall'articolo 21

del decreto legislativo n. 300 del 1999, di generale riordino dei Ministeri, nonché il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, concernente il personale civile della Difesa, non esaminato dalla IV Commissione;

decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, per la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale della Difesa, e regolamento di organizzazione dell'Agenzia industrie difesa emanato con d.P.R. 21 marzo 2001, n. 172, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

rilevata la necessità di consentire al Governo di procedere ad una revisione della struttura dell'ordinamento della Difesa a seguito delle previsioni della legge n. 331 del 2000 e del decreto legislativo n. 215 del 2001 e nel contempo di preservare la struttura complessiva delle riforme definite nel corso della XIII legislatura, evitando di rimettere in discussione la disciplina dei vertici militari e rispettando comunque limiti di tempo convenientemente circoscritti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) l'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

« ART. 2. (*Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario*) – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, assicurando altresì il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione »;

b) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5-*bis*, introdotto dalla I Commissione, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le Amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare; ».

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:
esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto all'articolo
81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 5-bis, comma 2, all'alinea, dopo le parole: « comma
1 », siano aggiunte le seguenti: « non dovranno determinare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato e ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1534, recante riforma dell'or-
ganizzazione del Governo, nel testo risultante dall'approvazione degli
emendamenti da parte della I Commissione;
valutato favorevolmente il rinnovo della delega per la riforma
degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico;
ritenuto opportuno meglio specificare i termini della delega per
il riassetto e la codificazione in materia di beni e attività culturali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

i commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis siano sostituiti dai seguenti:

« 1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto
concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è
delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la
codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di:

a) beni culturali e ambientali;

- b) cinematografia;
- c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
- d) sport;
- e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguamento all'articolo 117 della Costituzione;
- b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
- c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali attraverso il riordino e la semplificazione della normativa anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate;
- d) quanto alla lettera a) del comma 1: identificare nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a privati; provvedere alla revisione del sistema sanzionatorio in materia di tutela; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali;
- e) quanto alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi, e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;
- f) quanto alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano i Paesi dell'Unione europea in materia di *doping*; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;
- g) quanto alla lettera e) del comma 1: riordinare la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare una adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'Ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1534, recante delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e della presidenza del consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici;

rilevato che, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge in oggetto:

la normativa sugli emolumenti di natura assistenziale è caratterizzata dal susseguirsi nel tempo di numerosi e distinti provvedimenti, con i quali sono stati variati di volta in volta i criteri per identificare i soggetti beneficiari, l'entità degli emolumenti ed anche le tipologie degli emolumenti stessi dovuti a invalidità civile, cecità e sordomutismo;

la sovrapposizione dei provvedimenti in materia ha impedito di disciplinare secondo una logica unitaria gli emolumenti relativi alle differenti forme di invalidità;

la pluralità dei provvedimenti legislativi che regolano i medesimi istituti, senza che vengano talora specificati i casi di abrogazione espressa delle disposizioni precedentemente in vigore, rende difficile la ricostruzione della volontà del legislatore in ordine ai benefici previsti;

occorre proseguire nella direzione di una più netta distinzione tra gli emolumenti di natura assistenziale e quelli di natura previdenziale e della definizione di un efficace sistema di verifica dei requisiti per l'accesso ai diversi emolumenti;

appare necessario procedere in modo tempestivo al riordino della materia, anche in relazione al mancato esercizio, da parte del precedente Governo, della delega prevista dall'articolo 24 della legge 328 del 2000;

valutato l'articolo 5-bis, comma 2, lettera g);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) è necessaria una più puntuale identificazione dell'oggetto della delega, anche attraverso la precisazione di tutti gli istituti interessati e, in particolare, dell'indennità di comunicazione a favore dei sordi prelinguali di cui alla legge n. 508 del 1988;

2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare espressamente nei principi e criteri direttivi il principio della sepa-

razione tra spesa previdenziale e assistenziale, richiamato dall'articolo 24 della legge 328/2000;

3) valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di rendere esplicito il riferimento, tra i principi ed i criteri direttivi, anche ai nuovi parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge n. 138 del 2001, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da handicap visivo;

4) valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'armonizzazione della legislazione nazionale sul doping con quella dei Paesi membri dell'Unione europea avvenga nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dalla legge n. 376 del 2000.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—
ART. 1.

(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, **anche** correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—
ART. 1.

(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni**, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di **decreti legislativi** già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, **17** e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 2.

(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione).

1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e

14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministero, fermo restando il diritto di ciascun vice Ministro di avvalersi del complesso di tali uffici per l'esercizio delle funzioni delegate.

2. Nell'ambito del contingente di personale assegnato ai sensi del comma 1, il vice Ministro nomina un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

ART. 2.

(Delega per la riorganizzazione delle strutture operative della Difesa).

1. Il Governo, anche al fine di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riorganizzare, anche mediante soppressioni, le strutture ed i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa.

ART. 3.

(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riformulare le competenze di vertice, al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse in campo interforze;

b) razionalizzare i comandi operativi e territoriali, le strutture operative, logistiche, scolastiche-addestrative e sanitarie anche in chiave interforze, garantendone un'articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione di competenze più efficaci;

c) riorganizzare, anche mediante accorpamenti, gli arsenali, gli stabilimenti e i centri, favorendo l'ottimizzazione delle risorse e la concentrazione dei procedimenti produttivi;

d) adeguare l'assetto delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale alla nuova configurazione delle Forze armate, anche mediante la ridefinizione di compiti.

3. Il Governo è, altresì, delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nel comma 2.

4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

ART. 3.

(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo **riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.**

Soppresso.

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.

ART. 4.

(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo.

ART. 4.

(Delega per la riforma degli organi collegiali della scuola).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, **anche** correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

ART. 5.

(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

vigore della presente legge, **nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni**, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, **nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.**

ART. 5.

(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di **decreti legislativi** già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

ART. 6.

(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari**, un decreto legislativo e contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

ART. 7.

(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Mini-

stero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di:

- a)* beni culturali e ambientali;
- b)* cinematografia;
- c)* teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
- d)* sport;
- e)* proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si atten- gono ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a)* adeguamento all'articolo 117 della Costituzione;
- b)* adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
- c)* miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali attraverso il riordino e la semplificazione della normativa anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate;
- d)* quanto alla materia di cui alla lettera *a)* del comma 1: identificare nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a privati; provvedere alla revisione del sistema sanzionatorio in materia di tutela; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra

le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera *d)* del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di *doping*; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera *e)* del comma 1: riordinare la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Lire 1000 = € 0,52



14PDL0013310